

Appalti: le differenze fra stato avanzamento lavori e certificato di collaudo

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/06/2022

Come evidenziato recentemente dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 20 giugno 2022, n. 1002, non vi è identità fra stato di avanzamento lavori e certificato di collaudo, con la conseguenza che i S.A.L. accompagnati dai relativi certificati di pagamento non possono essere considerati documentazione equivalente a comprovare la corretta esecuzione delle opere.

Ed infatti, il primo è il documento, redatto dal direttore dei lavori, deputato a riassumere *“tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora [...] ai fini del pagamento di una rata di acconto”*, con funzione, quindi, di mera contabilizzazione della quantità di lavori eseguiti (cfr. art. 14 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.3.2018).

Al contrario, il certificato di collaudo rappresenta il giudizio che, sulla base dei risultati della verifica, l’organo di collaudo esprime sulla conformità dell’opera alle previsioni contrattuali e alle regole dell’arte; in sostanza, esso è un atto giuridico unilaterale che rappresenta un accertamento tecnico sulla corretta realizzazione dell’opera, al punto che soltanto a seguito della sua emissione la stazione appaltante è tenuta a procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore (cfr. artt. 102 e 103 del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016).

In tal senso, in ordine alla funzione del collaudo, è stato affermato che *“il collaudo delle opere pubbliche [...] integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l’emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all’opera e contiene la liquidazione finale del corrispettivo spettante all’appaltatore, e dall’altro, l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione, che esprime sostanzialmente l’accettazione dell’opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione”* (Cass. Civ., Sez. I, 26.1.2011, n. 1832).